

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

(PROVINCIA DI PADOVA)

CAPITOLATO D'ONERI

Completamento bonifica FA.RO S.r.l.

**SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DAL
CAPANNONE IN VIA VALSUGANA 350.**

Il Responsabile del Servizio
2^ Area edilizia privata, urbanistica e ambiente
Bergamin geom. Maurizio

PARTE PRIMA

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione completa del servizio di rimozione, allontanamento e/o trasporto, smaltimento e/o riutilizzo dell'intero quantitativo residuo, stimato in circa 600 tonnellate, di rifiuto stoccato all'interno di un capannone sito in Via Valsugana 350, in conformità alle norme vigenti in materia.

Il Servizio comprende altresì la collocazione all'interno del capannone dei materiali e attrezzi siti sull'area esterna, lati sud e ovest.

Trattasi di un intervento da eseguirsi d'ufficio e in danno dei soggetti responsabili.

Il contratto d'appalto in parola non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono, i seguenti:

- A. Il Contratto, da stipularsi con l'aggiudicatario;
- B. Il progetto offerta presentato dall'aggiudicatario;
- C. Il presente Capitolato d'oneri.

ART. 3 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio nel Comune di San Giorgio in Bosco, ovvero, in mancanza, eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o negli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto fatte all'appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del servizio, avverranno presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

ART. 4 CONDOTTA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce personalmente i servizi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dell'intervento a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Comune.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, garantire per tutta la durata dei servizi, la presenza sul luogo ove sono ammassati i rifiuti da allontanare.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Per il servizio oggetto d'appalto è fatto divieto di subappalto in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente. In caso di subappalto, che deve essere esplicitamente dichiarato e precisato in sede di offerta, si applicano le norme vigenti.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio, sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il corrispettivo non è soggetto a revisione, avendo il servizio durata inferiore ad un anno.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione entro 90 giorni dal certificato di regolare esecuzione del servizio.

Per il pagamento del corrispettivo d'appalto la ditta dovrà trasmettere oà documentazione attestante che la ditta è in regola con gli enti previdenziali e assicurativi.

Trattandosi di intervento finanziato dalla Regione Veneto, non sarà computato come ritardo nel pagamento, il tempo intercorrente dalla data di spedizione della richiesta del Comune alla Regione di erogazione del fondo, fino alla erogazione del fondo stesso da parte della Regione.

La contabilizzazione del servizio, avviene sulla scorta dei registri di carico e scarico dei rifiuti da tenere in conformità alle norme recate dal D.Lgs. 152/06 e succ. modifiche, nonché dei formulari di identificazione tenuti ai fini del trasporto e dai moduli racchiusi nella pratica di notifica per la esportazione transfrontaliera dei rifiuti.

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori aggiuntive condizioni e oneri previsti nel progetto offerta, si intendono comunque comprese nel prezzo offerto e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) Le spese per la redazione del progetto-offerta, nessuna esclusa;
- b) le spese per la fornitura di energia elettrica, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, incluse quelle relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
- c) le spese per carico, trasporto, scarico del rifiuto, e di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- d) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
- e) le spese per rilievi, verifiche, esplorazioni che possono occorrere su motivata richiesta del direttore del servizio, o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna, fino al compimento del collaudo e/o emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- g) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- h) le spese per la custodia del cantiere e dell'immobile consegnato;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche;
- j) le spese per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche;
- k) l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- l) le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

In considerazione della delicatezza e della natura specialistica del servizio, è in particolare fatto obbligo all'Appaltatore:

- A. Di coordinare, dall'inizio alla fine del servizio, la programmazione e l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme e dei principi in materia di sicurezza;

- B. Di mantenere, salvo casi di forza maggiore, lo stesso gruppo di lavoro ed i mezzi indicati nell'offerta;
- C. Di conferire la direzione del cantiere al direttore tecnico dell'impresa o ad altro tecnico formalmente incaricato; in caso di appalto affidato ad associazione temporanea d'impresa o a consorzio, l'incarico alla direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altro soggetti operanti nel cantiere;
- D. Di allestire il cantiere con le dotazioni indispensabili per il personale addetto, e per gli organi addetti al controllo dell'esecuzione del servizio (Comune, ARPAV, Regione, Provincia, A.U.L.L.S, ecc.);
- E. Di apporre in modo ben visibile il cartello con la descrizione del servizio, tenendo conto delle prescrizioni della Regione Veneto;
- F. Di curare che l'esecuzione delle varie operazioni e fasi del servizio siano svolte esclusivamente da soggetti autorizzati in base alla vigente normativa sui rifiuti;
- G. Di curare la classificazione completa dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
- H. Segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.
- I. Porre rimedio agli inconvenienti (inadempienze, inidoneità di una qualunque operazione) segnalati e richiesti dal Comune nel termine perentorio assegnato.
- J. L'appaltatore dovrà assumere con personale a tal fine qualificato, le funzioni di coordinatore per la progettazione, siccome previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali successive modifiche. Il progetto offerta dovrà contenere come parte integrante il Piano di sicurezza, previsto dal D.Lgs. 81/08 .

Eventuali informazioni sulle disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, potranno essere ottenute presso INPS (istituto nazionale di previdenza sociale), INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro), A.U.L.S.S. n. 15 (Azienda unità locale socio sanitaria – Dipartimento di prevenzione).

ART. 7 CAUZIONE

La ditta, per la stipula del contratto dovrà prestare idonea cauzione mediante polizza fideiussoria dell'importo pari al 10% dell'ammontare dell'appalto come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006, che sarà svincolato mediante lettera liberatoria dell'Amministrazione dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune potrà valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

ART. 8 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E ALTRE GARANZIE.

Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune copia della polizza di assicurazione di seguito indicata.

L'appaltatore è tenuto a stipulare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamento o distruzione parziale o totale di costruzioni, opere ed impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

I massimali rispettivamente per l'assicurazione delle opere e impianti, e contro la responsabilità civile verso terzi sono fissati in 3.000.000 di euro ciascuno. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

In relazione alla pratica di notifica per la esportazione all'estero del rifiuto, il soggetto aggiudicatario, dovrà costituire una garanzia fideiussoria a favore del Comune, direttamente escutibile, dell'importo assicurato minimo di € 100.000,00 a copertura di eventuali spese di ripresa, danno, trasporto, recupero e/o smaltimento o comunque di gestione, del rifiuto. Tale garanzia finanziaria, della durata minima di sei mesi, rinnovabile automaticamente, potrà essere svincolata solo su liberatoria scritta del Comune di San Giorgio in Bosco, una volta ottenute le certificazioni probanti che la esportazione transfrontaliera è andata a buon fine e si è svolta in conformità alle disposizioni vigenti, e che il servizio appaltato è stato regolarmente espletato. *In sede di offerta è data facoltà al soggetto concorrente di proporre la fideiussione per importo superiore a € 100.000,00, ciò consente l'applicazione di un punteggio sulla qualità dell'offerta come previsto nella PARTE SECONDA del presente Capitolato.*

ART. 9 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il termine per dare ultimato il servizio è fissato nel progetto offerta, in giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di inizio.

Il progetto offerta dovrà prevedere un termine per la rimozione e allontanamento del rifiuto dal capannone in parola, non superiore a 45 giorni.

Le singole prestazioni che saranno previste, dovranno svolgersi nel rispetto del cronogramma allegato al progetto offerta.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo, è stabilita nella misura di **516,00** euro.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore ai 15 giorni, viene promossa dal Comune, l'avvio della procedura per la risoluzione del contratto.

Resta facoltà dell'Ente, di risolvere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale, specie se l'appaltatore dimostri un andamento inconcludente ed inefficace o anche pregiudizievole della riuscita del servizio affidatogli. In tal caso è fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa.

Il termine per la ultimazione del servizio, potrà essere spostato nei seguenti casi:

- A. Sospensione dei servizi disposta dal Comune, per circostanze particolari che impediscano il conveniente procedere del servizio, nei limiti di 10 giorni complessivi, senza che l'Appaltatore possa vantare compensi o indennizzi;
- B. Cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione della esecuzione o ne rallentino l'esecuzione;

Ogni qualvolta si verifichi una delle circostanze descritte alla lett. B che possano dar diritto allo spostamento del termine di ultimazione, l'appaltatore è tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto, una domanda di proroga scritta, motivata e documentata.

Accertato il diritto dell'Appaltatore, il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta stabilirà la decorrenza e l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto. Nessun compenso è dovuto all'impresa in relazione alle suddette proroghe.

Le penali previste per il caso di ritardo nell'ultimazione del servizio, sono applicate al netto degli eventuali spostamenti riconosciuti dal Comune.

La ultimazione del servizio, deve essere comunicata tempestivamente dall'Appaltatore, onde il Comune possa dar corso alla verifica in contraddittorio e a tutti i conseguenti adempimenti.

ART. 10 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Al solo fine di assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio, l'Appaltatore manterrà stretti contatti con la direzione del servizio incaricata dal Comune, durante tutto lo svolgimento delle sue attività anche a mezzo riunioni periodiche di informazione e di coordinamento, che avranno di regola cadenza settimanale, e che saranno annotate in apposito registro tenuto dalla direzione del servizio stesso.

ART. 11 DOMICILIO DEI CONTRAENTI E RAPPRESENTANZA

Il Comune ha domicilio presso la sede municipale in San Giorgio in Bosco Vicolo Bembo 1, ed è rappresentato dal Sindaco e dal responsabile del servizio, nonché dal Direttore del servizio e dal Coordinatore e Responsabile dei lavori in materia di sicurezza, che saranno all'uopo incaricati. L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio, come previsto al precedente art. 3.

ART. 12 LINGUA UFFICIALE E COMUNICAZIONI

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.

Le comunicazioni del Comune e dell'Appaltatore avverranno esclusivamente per iscritto.

ART. 13 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio affidatogli.

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati al Comune, ai suoi dipendenti e a terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale e/o dei suoi collaboratori e ausiliari in genere, nonché di chiunque debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Appaltatore saranno sempre a carico dell'Appaltatore stesso.

ART. 14 CONTESTAZIONI O RISERVE

Tutte le contestazioni, eccezioni, riserve, che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere comunicate per iscritto, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia o conoscenza del fatto che dà luogo alla contestazione, al Comune e debitamente documentate.

La contestazione, riserva, o altro, potrà essere documentata in modo specifico indicando con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano nei tre giorni successivi. Le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di farle valere.

ART. 15 VARIANTI

Nessuna modificazione al servizio appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione di detto divieto, salva diversa valutazione del Comune, comporta l'obbligo dell'appaltatore di ripetere il servizio eseguito in difformità a sue spese, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per il servizio medesimo.

Le varianti al servizio offerto, possono essere ammesse qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare mezzi, tecnologie, impianti non esistenti al momento della progettazione offerta, che possono determinare senza aumento di costo, significativi miglioramenti al servizio, sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto offerta, che pregiudicano in tutto o in parte l'espletamento del servizio: in tal caso l'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Ente, che avrà facoltà di approvare o meno la variante anche se la stessa non eccede il quinto dell'importo originario del contratto; in questo caso sono a totale carico dell'appaltatore l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio, e che non comportino: a) un aumento della spesa prevista per la realizzazione del servizio; b) una diminuzione del quantitativo del rifiuto da allontanare.; c) alterazioni del tempo di esecuzione del servizio; d) alterazioni delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Dette varianti tuttavia devono essere eventualmente proposte in forma di perizia tecnica, e non comportano interruzione o rallentamento nell'esecuzione del servizio.

Ai fini del presente articolo, si considerano errore o omissione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea applicazione della normativa vigente vincolante per la progettazione, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 16 DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'assistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 17 VERIFICHE

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità del servizio, di parte di esso, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di servizio già controllato.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 18 CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno di competenza del giudice ordinario del luogo dove il contratto è stipulato.

ART. 19 COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, ha lo scopo di verificare e certificare che il servizio è stato eseguito a regola d'arte in conformità al contratto e alle norme vigenti. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dai documenti giustificativi corrispondono tra loro.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle eventuali riserve dell'appaltatore se iscritte nei modi stabiliti dal presente Capitolato.

La verifica della buona esecuzione è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari.

Nel presente appalto, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sarà emesso dal direttore del servizio entro tre mesi dalla ultimazione del servizio stesso.

Fino a quando non è intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

ART. 20 ESTINZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue innanzitutto con l'avvenuta prestazione del servizio, con l'adempimento quindi delle reciproche prestazioni sia da parte dell'Appaltatore sia da parte del Comune.

Il contratto potrà essere estinto a mezzo risoluzione per mutuo consenso.

Il contratto potrà estinguersi per la impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'Appaltatore per causa a lui non imputabile. L'impossibilità deve intervenire dopo la conclusione del contratto ed essere assoluta e definitiva.

Il contratto non si scioglie per la morte dell'Appaltatore, salva la facoltà dell'Ente di recedere, se gli eredi dell'Appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione del servizio.

Il contratto potrà sciogliersi per fallimento dell'Appaltatore, a meno che il curatore dichiari di voler subentrare nel rapporto, dandone comunicazione all'ente appaltante nel termine di venti giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Il contratto potrà essere rescisso in danno, nel caso che durante l'esecuzione, l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, nonché per la violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tal caso, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave ritardo o per frode, nonché nei casi di recesso dal contratto, deve mettere a disposizione della stazione appaltante l'immobile preso in consegna, libero e sgombero, nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

PARTE SECONDA

Criterio di aggiudicazione del servizio in base all'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e succ. modifiche.

Gli elementi di valutazione che saranno applicati dalla apposita Commissione sono i seguenti, in ordine decrescente di importanza:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO	ATTRIBUZIONE
<p>1) Qualità del servizio</p>	<p style="text-align: center;">60</p> <p>di cui :</p> <p>a) 10 PUNTI per modalità di movimentazione/riconfezionamento del rifiuto; grado di pulizia interna del capannone alla fine dell'intervento; sistema di pesatura utilizzato; sul grado di completezza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, qualità del personale impiegato, ex D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche; per modalità e mezzi di trasporto impiegati;</p> <p>b) 20 PUNTI per l'importo della fideiussione prevista dall'art. 8 del presente Capitolato, che sarà costituita a favore del Comune a garanzia del buon esito della esportazione del rifiuto;</p> <p>c) 20 PUNTI in caso di recupero finale del rifiuto, in luogo di smaltimento;</p> <p>d) 10 PUNTI in ragione del tempo di ultimazione:</p>	<p>ATTRIBUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ per l'elemento a) il punteggio sarà determinato moltiplicando il valore 20 per il coefficiente variabile da 0 a 1 che sarà stabilito dalla Commissione; detto coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ovvero mediante un metodo di determinazione adottato autonomamente dalla Commissione <u>prima dell'apertura dei plichi</u>. La Commissione giudicatrice, infine, potrà eventualmente introdurre, <u>prima dell'apertura dei plichi</u>, ove ciò occorra per una più esatta valutazione delle offerte, dandone conto nel verbale, ulteriori elementi di specificazione e/o sottovoci nell'ambito dell'elemento a) in parola. ■ per l'elemento b) il punteggio massimo attribuito al progetto-offerta indicante il maggior importo della fideiussione; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la formula che segue: $P = (Fid\ o : Fid\ m) \times 20$, dove: P è il punteggio da assegnare; Fid o = è l'importo della fideiussione indicato nell'offerta ennesima da valutare; Fid m = è l'importo più elevato della fideiussione offerto; 20 = è il punteggio massimo prefissato; ■ per l'elemento c) sarà applicato un punteggio di 20 se il progetto offerta prevede il recupero di tutto il rifiuto in rimozione; In caso di recupero parziale del rifiuto sarà applicato un punteggio in percentuale alla quantità di rifiuto in recupero: es. 20 punti per il recupero totale; 10 punti per il recupero del 50% del rifiuto; 5 punti per il recupero di 25 del rifiuto. Il punteggio sarà pari a 1 nel caso di solo smaltimento del rifiuto. Per detto elemento il progetto offerta dovrà in ogni caso essere puntualmente descrittivo dell'impianto finale di recupero o smaltimento; ■ per l'elemento d) punteggio massimo attribuito al progetto – offerta indicante il minor tempo (in giorni naturali consecutivi) di chiusura e riconsegna dell'immobile a far tempo dal verbale di inizio del servizio; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio come segue: $P = (Mt : TO) \times 10$, dove: P = punteggio Mt = minore tempo; TO = tempo dichiarato in ennesima offerta 10 = massimo punteggio.

2) PREZZO	40	Punteggio massimo attribuito al prezzo a corpo complessivo, al netto di IVA, più basso. Es: punteggio massimo all'offerta economica avente prezzo a corpo più basso; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la formula che segue: $P = (Om : On) \times 40$, dove: P è il punteggio da assegnare; OM è l'offerta più bassa; On è l'offerta ennesima da valutare; 40 è il punteggio massimo prefissato;
-----------	----	--

I) La Commissione procederà nell'esame dei progetti offerta, attribuendo prima i punteggi sull'elemento 1) Qualità del servizio; e in un secondo tempo, darà corso all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, attribuendo quindi i punteggi relativi all'elemento 2) Prezzo.

II) Fatte salve le altre cause di esclusione stabilite nella lettera d'invito, i progetti offerta, che non raggiungeranno **il punteggio minimo di 35**, in ordine all'elemento 1) Qualità del servizio – sub elementi a), b), c) e d) saranno esclusi dalla gara, essendo tale soglia stabilita come livello minimo di idoneità tecnico qualitativa del progetto del servizio richiesto.

III) **Saranno altresì esclusi i progetti offerta solo parziali, o che non prevedono la gestione del rifiuto fino alla fase di smaltimento e/o recupero inclusa.**

IV) Il progetto - offerta, con annesso piano di sicurezza e coordinamento e POS, per non essere escluso, dovrà essere redatto e sottoscritto, per la parte tecnica, da tecnici abilitati, iscritti al rispettivo ordine, collegio o albo professionale, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di competenza professionale.

V) Il progetto offerta, dovrà assolutamente, a pena di esclusione, tener conto delle seguenti soglie:

- del limite di spesa fissato dall'Amministrazione comunale;
- del tonnellaggio di rifiuto complessivo presente nell'impianto da rimuovere smaltire e/o recuperare, fissato dal progetto preliminare e dal presente Capitolato;
- del tempo massimo previsto dal presente Capitolato per la completa rimozione e allontanamento del rifiuto dal capannone;

V) Il progetto preliminare redatto dall'Amministrazione comunale, costituisce un orientamento per i candidati concorrenti nel redigere la propria offerta progetto, i quali potranno pertanto prevedere in relazione al preciso tipo di smaltimento e/o recupero finale del rifiuto dai medesimi prescelto, modalità operative e di esecuzione diverse da quelle esposte, che tengano conto del doveroso rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, e che non alterino in modo sostanziale l'oggetto e la natura del servizio richiesto.